


# Regolamento Comunale per la definizione dei criteri di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE



## **ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI**

- 1) Il presente regolamento individua le misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate ai CAAF con una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche auto dichiarate dagli utenti, sul presupposto che l'assenza o la carenza di controllo sulle dichiarazioni relative alle condizioni socio-economiche dei richiedenti, per le prestazioni richieste, può aumentare l'iniquinà del sistema socio-assistenziale, rendendo possibile l'ammissione ai benefici di nuclei o persone che non hanno di fatto titolo per accedervi;
- 2) Si intende per Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;
- 3) L'accertamento riguarda esclusivamente le dichiarazioni rese da **beneficiario di provvedimento favorevole** relativo sia a benefici nella diretta responsabilità degli enti locali (tariffe servizi educativi e scolastici, rifiuti, etc.), sia a prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regione, altri) la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni.

## **ART. 2 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI**

1. Gli accertamenti si distinguono:

**a) Con riferimento ai destinatari:**

- *Generalizzati*, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
- *A campione*, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
- *Mirati*, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari

**b) Con riferimento ai tempi di effettuazione:**

- *Preventivi*, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- *Successivi*, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;

**c) Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati:**

- *Diretti*, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;

- **Indiretti**, quando il controllo è effettuato mediante l’attivazione dell’amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
  - **Documentali**, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.
2. Gli accertamenti hanno per oggetto:
- a. **Dati anagrafici**
  - b. **Dati e notizie personali**
  - c. **Dati economici, finanziari e patrimoniali.**

### **ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO**

1. Gli accertamenti sono eseguiti di norma a campione, successivi e, ove possibile, diretti.
2. Al campione individuato si applica poi l’accertamento mirato.
3. Gli accertamenti mirati sono eseguiti secondo quanto stabilito al successivo art. 5).

### **ART. 4 – CONTROLLI A CAMPIONE**

1. Gli accertamenti da regolamentare sono quelli a campione.
2. L’attività di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) sarà svolta dal Comune tramite il Responsabile del procedimento che effettuerà il controllo sul campione delle dichiarazioni relative a beneficiari di provvedimenti favorevoli ai sensi dell’art. 1 del presente regolamento.

### **ART. 5– CONTROLLI MIRATI**

1. Oltre ai controlli a campione di cui al precedente articolo verranno sottoposte a controllo tutte le dichiarazioni, con provvedimento favorevole, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a zero. Gli accertamenti puntuali sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino “ragionevoli dubbi” sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate.

### **ART. 6 - PROCEDIMENTO PER L’ESTRAZIONE DEL CAMPIONE**

1. Per ciascun tipo di procedimento si provvederà all’estrazione del campione da sottoporre al controllo in percentuale sul numero complessivo delle stesse Dichiarazioni Sostitutive Uniche e tale

da costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti della Pubblica Amministrazione. A tal fine si stabilisce che vengono sottoposte a controllo almeno il 20% delle istanze non oggetto dei controlli di cui al precedente art. 5.

2. La scelta delle DSU da sottoporre a controllo a campione è effettuata con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura, procedendo nel modo seguente:

- a. Predisposizione di un elenco delle domande secondo il numero di protocollo per ciascun tipo di procedimento;
- b. Individuazione del numero totale delle pratiche da controllare effettuando il calcolo sulla base percentuale stabilita;
- c. Calcolo del passo di estrazione facendo il rapporto fra il totale delle pratiche in elenco ed il numero di quelle da controllare;
- d. Il numero di inizio è il numero 1.;
- e. Estrazione dall'elenco, ordinato come sopra indicato, delle pratiche da controllare a partire da quella corrispondente al numero scelto e proseguire nel conteggio utilizzando il passo di estrazione;
- f. Qualora il passo di estrazione porti al controllo di una pratica che è già stato oggetto di due analoghi controlli nell'ultimo triennio lo stesso non verrà effettuato e si passerà direttamente a quella successiva;
- g. Delle operazioni di estrazione dovrà essere redatto apposito verbale a firma del Responsabile del procedimento inerente il beneficio.

#### ***ART. 7 – IRREGOLARITÀ O OMISSIONI***

1. L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche deve essere finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente, deve essere verificato:

- a. l'evidenza della irregolarità o della omissione;
- b. la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione.

2. Conseguentemente si provvede a:

- a. la sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente al quale viene richiesta la prestazione sociale agevolata;
  - b. la richiesta di regolarizzazione o completamento della dichiarazione al soggetto interessato.
3. Tale attività è svolta dal Servizio di controllo nell'ambito dell'accertamento della veridicità delle DSU.
4. La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici, anche se già concessi.
5. L'Ufficio che riceve le DSU è legittimato a poter richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza dei dati dichiarati.

#### ***ART. 8 – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ED INTEGRATIVA***

1. Il Responsabile del procedimento, nell'ambito della propria attività di verifica, richiederà la documentazione necessaria o al soggetto richiedente;
2. Per la verifica dell'invalidità **superiore al 66%**, non essendo possibile l'autocertificazione dello stato di salute ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 445/2000 verrà richiesta copia dell'attestazione sulla percentuale di invalidità;
3. Il Responsabile del procedimento può richiedere, al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

#### ***ART. 9 – PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DSU***

1. Il Responsabile del procedimento attiva il processo di controllo della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e contestualmente comunica agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e successive modificazioni.
2. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

#### ***ART. 10 – FALSE DICHIARAZIONI OD ATTESTAZIONI***

1. Il Responsabile del Procedimento, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. sopra menzionato.

Qualora sia ritenuta necessaria la segnalazione alla Procura della Repubblica dovrà essere indicata espressamente la notizia *criminis* ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale.

#### **ART. 11 - RELAZIONE ANNUALE DEI CONTROLLI**

1. Il Responsabile del procedimento dovrà predisporre, per la Giunta Comunale, una sintetica relazione annua sui controlli effettuati non oltre il 30 Settembre dell'anno successivo.

#### **ART. 12 -NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 71 e seguenti del DPR 445/2000.